Codice A1705B

D.D. 9 dicembre 2024, n. 968

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.



ATTO DD 968/A1705B/2024

DEL 09/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRA22-ACA22, in attuazione del d. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo Regolamento ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità:

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

• Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;
- l'articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:
- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 30 Aprile 2024, n. 5-8514, prevede, tra l'altro interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA.

Visto che gli interventi SRA Agro-Climatico-Ambientali (ACA), in taluni casi suddivisi in azioni,

selezionati dall'Amministrazione regionale per la loro valenza rispetto ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale, di competenza del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile sono i seguenti:

- SRA01-ACA 1 Produzione integrata,
- SRA03-ACA 3, azione 1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage e azione 2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage e/o Lavorazione a bande/ Strip tillage,
- SRA04-ACA 4 Apporto di sostanza organica dei suoli,
- SRA05-ACA 5 Inerbimento colture arboree, azione 1 Inerbimento totale e azione 2 Inerbimento parziale,
- SRA06-ACA 6 Cover crops,
- SRA08-ACA 8 azione 3 Gestione pascoli permanenti,
- SRA10-ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA12-ACA 12 Colture a perdere corridoi ecologici,
- SRA13-ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici,
- SRA14-ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità,
- SRA17-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA22-ACA 22 Impegni specifici risaie,
- SRA24-ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione;

visto che il Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile è competente, inoltre, dell'intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica";

specificato che il pagamento per lo svolgimento degli impegni di gestione è concesso ai sensi dell'art. 70, par. 3 del reg. (UE) 2021/2115, in quanto essi vanno al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
- b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del reg. (UE) 2021/2115;
- e sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del reg. (UE) 2021/2115 (detti Ecoschemi);

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione

applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4; vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 dell'11/03/2024 e s.m.i. che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione di un bando 2024 per i seguenti interventi ACA, alcuni dei quali suddivisi in azioni:

- SRA- ACA 10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi,
- SRA-ACA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici,
- SRA-ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica,
- SRA-ACA 22 Impegni specifici risaie.

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 200/A1705B/2023 del 19 marzo 2024 e ss.mm.ii. mediante la quale è stato approvato il bando 2024 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla DGR n. 12-8284 dell'11/03/2024 e s.m.i.;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 e s.m.i. che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, avvenuta il 26.04.2024 - nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale, ha delineato la disciplina regionale per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo;

richiamato l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;

tenuto conto che la citata D.D. n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. ha demandato alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza; considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento secondo le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea mediante l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 e l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127, definire in merito agli interventi SRA del CSR 2023-2027 di competenza del Settore regionale A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M. 26 febbraio 2024, n. 93348;

tenuto conto, per l'individuazione delle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni delle SRA del CSR 2023-2027, dell'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni a carico di interventi/operazioni del PSR 2014-2022 laddove esse prevedevano impegni simili;

ritenuto opportuno, in considerazione della complessità e numerosità delle SRA, procedere all'approvazione dei relativi provvedimenti in modo scaglionato per far sì che siano completate le istruttorie degli interventi man mano disciplinati, senza attendere la completa definizione del

sistema di riduzioni ed esclusioni;

dato atto che in riferimento agli interventi SRA-ACA sono state definite ed approvate le disposizioni di cui trattasi con Determinazione della Dirigente del Settore A1705B, ed in particolare:

- per gli interventi SRA01-ACA1, SRA03-ACA3, azione 2, SRA 05-ACA5 azioni 1 e 2, SRA06-ACA6, SRA29 mediante la DD 327/A1705B/2024 del 30 aprile 2024;
- per gli interventi SRA08-ACA8, SRA14-ACA14, SRA 17-ACA17 e per i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale, mediante la DD 347/A1705B/2024 dell'8 maggio 2024;
- per l'intervento SRA24-ACA24, mediante la DD 400/A1705B/2024 del 21 maggio 2024; stabilito di disciplinare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni dell'intervento SRA22-ACA22 e di approvarle con il presente provvedimento;

tenuto conto che l'intervento SRA22-ACA22 si articola nelle seguenti azioni/sottoazioni:

- Azione 1 Semina in acqua,
- Azione 2, Sotto azione 2.1 Realizzazione di un fosso nella camera di risaia,
- Azione 2, Sotto azione 2.2 Risaia in sommersione non coltivata,
- e prevede, inoltre, gli impegni aggiuntivi facoltativi: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale, Sommersione invernale delle risaie, Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici,
- si adottano le citate disposizioni nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "Stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative";

sentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, l'Organismo Pagatore Arpea in data 28/11/2024 - 04/12/2024 in merito al contenuto dell'allegato n.1 e tenuto conto che i referenti di Arpea non hanno formulato osservazioni;

consultato il 12/11/2024, inoltre, in merito al contenuto dell'allegato n.1 i referenti del Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, competente delle istruttorie dell'intervento in oggetto, che hanno formulato osservazioni in data 20/11/2024, di cui si è tenuto conto:

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze, - dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della DD n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento all'intervento SRA22-ACA22 del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte:

- 1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRA22-ACA22, articolato in due azioni, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di aiuto e pagamento, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati secondo le regole ed entro le scadenze fissate dall'Unione europea;
- 2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate nell'Allegato n.1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:
- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,

- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



SRA22- ACA22 - Impegni specifici risaie

REGOLE GENERALI

Se nella colonna "Base giuridica della penalizzazione" è riportato l'Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità) del D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dell'impegno è contestuale alla violazione di una pertinente norma di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

Qualora il mancato rispetto di un impegno relativo ad un "Impegno aggiuntivo" comporti anche una riduzione del premio di base, quest'ultimo deve essere considerato già al netto di eventuali riduzioni per il mancato rispetto di impegni specifici e/o per difformità di superfici.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA22 - Tipologia dei beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati.

SRA22 - Criteri di ammissibilità

CR02

Superficie minima coltivata a riso:

Azione 1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: la superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e almeno pari a 1.000 m². Le superfici associate agli impegni della Sottoazione 2.2, a partire dal secondo anno (nell'ambito di domande di pagamento), possono essere già state oggetto di impegno l'anno precedente o, in caso contrario, nell'anno precedente devono essere state coltivate a riso. Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento.

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Agricoltori singoli o associati	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	,

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR02 Azione 1 e Sotto azione 2.1	dati presenti in fascicolo /		In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione / Sotto azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024
La superficie oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro	domanda		In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione / Sotto azione	Rifiuto del sostegno richiesto		Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR02 Sonto azione 2.2 Sono ammissibili: - nel primo anno di impegno, superfici coltivate	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di presentazione della domanda di aiuto / pagamento	Sotto azione	Esclusione delle superfici non coltivate a riso nell'anno precedente e rifiuto del sostegno richiesto se le superfici rimanenti non sono pari ad almeno 1.000 m ²	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di adesione (nel caso di rifiuto del sostegno).	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, - dal secondo anno di impegno, superfici che l'anno precedente sono state già oggetto di impegno o sono state coltivate a riso, per un'estensione pari almeno a 1.000 m².			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Sotto azione	Esclusione delle superfici che nell'anno precedente non sono state oggetto di impegno e non sono state coltivate a riso nell'anno precedente e rifiuto del sostegno richiesto se le superfici rimanenti non sono pari ad almeno 1.000 m²		Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti (nel caso di rifiuto del sostegno).	
Se l'estensione della superficie oggetto di impegno supera l'1% della superficie aziendale a riso, la superficie eccedente la soglia dell'1% non è ammissibile a finanziamento, fermo restando il rispetto della superficie minima pari almeno a 1.000 m²	Verifica con i dati presenti in fascicolo / domanda	Amministrativo [Informatico]	In fase di istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento	Sotto azione		Ciascuna annualità del periodo di impegno		

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

Impegno I1.1	Eseguire la semina in acqua sui terreni oggetto di impegno.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I1.1	<u>In loco</u>	Entro i termini previsti	Invio della documenta-	Assenza totale o inco riscontro alla richiest	•		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024	
Garantire l'esecuzione della semina in acqua	[Visivo / Documentale (denuncia della	dall'Organismo pagatore	entro 10	SOI dove non è stata effettuata la semina in acqua inferiore o	SOI di Azione 1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se il richiedente dichiara di disporre autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi
	superficie investita a riso, documentazione relativa alla richiesta al Consorzio, dichiarazione disponibilità, autorizzazione all'uso dell'acqua laddove previsto)]	data della contesta- zione da parte dell'ufficio istruttore	uguale al 40% della SOI totale di Azione 1	Rimanente SOI di Azione 1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità - bassa: SOI interessata dalla violazione > 3% e fino al 10% della SOI di Azione1 - media: SOI interessata dalla violazione >10% e fino al 25% della SOI di Azione 1 - alta: SOI interessata dalla violazione >25% e fino al 40% della SOI di Azione 1 Gravità: alta Durata: come entità			
	(1) Amministrativo (2)			SOI dove non è stata effettuata la semina in acqua superiore al 40% della SOI totale di Azione 1	Tutta la SOI assoggettata all'Azione 1	Esclusione totale dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	(vedasi controllo in loco) (4)
	(3)			Completezza della documentazione a riscontro della richiesta di azione correttiva	Tutta la SOI assoggettata all'Azione 1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: bassa Durata: bassa		

⁽¹⁾ Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" Verificare la concessione in caso di pozzi, acque sorgive (ivi compresi i fontanili), prelievi di acque superficiali, licenze di attingimento (uso temporaneo)

⁽²⁾ Il controllo amministrativo circa la verifica della superficie dove è stata eseguita la semina in acqua deve essere effettuato tramite la documentazione richiesta dal bando: "Entro il termine ultimo previsto dal bando devono essere trasmesse, tramite l'applicativo SIAP utilizzato per la presentazione della domanda:

a) la denuncia della superficie investita a riso comprendente le informazioni richieste dall'Ente Nazionale Risi, in cui sia specificata in particolare la modalità di "semina in acqua";

b) la documentazione relativa alla richiesta rivolta al Consorzio irriguo per la disponibilità dell'acqua necessaria per la semina nella camera sommersa o dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno."

In alternativa alla documentazione di cui al punto b) – per i beneficiari che si rivolgono al consorzio - è ammissibile una comunicazione, sottoscritta dal beneficiario, in merito alla disponibilità di acqua irrigua per la sommersione delle risaie e l'effettuazione della semina in acqua e la trasmissione, anche successiva, dei relativi bollettini di pagamento del canone irriguo. In ogni caso, la mancata trasmissione dei bollettini di pagamento è da considerarsi come mancato rispetto dell'impegno.

- (3) La SOI dove non è stata effettuata la semina in acqua risulta dalla differenza tra la superficie richiesta a premio e quella dichiarata ad Ente RISI nella denuncia della superficie investita a riso con modalità di "semina in acqua".
- (4) Nel caso in cui il richiedente dichiari di disporre autonomamente dell'acqua necessaria, ma non disponga dei titoli autorizzativi, se su tutta la SOI di Azione 1 è stata effettuata la semina in acqua (e pertanto, non si applicano riduzioni/esclusioni), deve essere fatta segnalazione ad ARPEA per la violazione di condizionalità.

Sotto azione 2.1 – Realizzazione di un fosso nella camera di risaia

Impegno I2.1.1	Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale.
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.1.A Il fosso deve essere realizzato all'interno della camera di risaia.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso è stato realizzato all'esterno della camera di risaia	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e
I2.1.1.B II fosso deve avere sezione trapezioidale.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Realizzazione di fossi a sezione triangolare	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.1.C Il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso coincide con solchi adacquatori o scoline	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno	
I2.1.1.D Il rapporto fra la lunghezza del fosso e la superficie	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il rapporto fra la lunghezza dei fossi e la SOI è <100 m/ha, per ciascuna	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello ricalcolato nel rispetto del rapporto di 100 m lineari di fosso accertati per ettaro di risaia		
oggetto di impegno, in ognuna delle camere interessate, deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro.				camera di risaia interessata dalla Sotto azione	Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.1, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.1.E Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1) almeno 60 cm di	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Per i fossi di cui ai punti 2) e 3): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a quelle previste	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento pari alla differenza tra l'importo richiesto e quello previsto per il fosso di cui al punto 1) (A)		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e
larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e almeno 40 cm di profondità; 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di	rghezza (base maggiore el trapezio posta in alto) e meno 40 cm di rofondità;) almeno 60 cm di rofondità; orofondità;) almeno 80 cm di		dal bando, ma comunque di dimensioni almeno pari a quelle previste dal bando per il fosso di cui al punto 1)	Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)	
profondità; 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di			Per i fossi di cui ai punti 2) e 3): realizzazione di fossi di dimensioni	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento			
profondita.				Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: alta Durata: media			
				I2.1.1.E.3 Per i fossi di cui al punto 1): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a quanto previsto dal bando, ma di dimensioni pari ad almeno 40 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e/o almeno 20 cm di profondità	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
		I2.1.1.E.4 Per i fossi di cui al punto	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento				
				1): realizzazione di fossi di dimensioni inferiori a 40 cm di larghezza (base maggiore del trapezio posta in alto) e/o 20 cm di profondità	Rimanente SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.1 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

(A)
Si prende sempre come riferimento per il calcolo della riduzione l'importo previsto per il fosso di cui al punto 1) a prescindere dalle dimensioni rilevate in sede di accertamento [es. richiesto fosso di cui al punto 3), accertato fosso con dimensioni di cui al punto 2): la riduzione è comunque calcolata come differenza tra l'importo previsto per il fosso di cui al punto 3) e l'importo previsto per il fosso di cui al punto 1)]

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
In ogni anno del periodo di impegno il fosso deve rimanere pieno d'acqua nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera e l'asciutta di preraccolta. Anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nel fosso oggetto di impegno almeno dal 30 maggio.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il fosso non è pieno di acqua nel periodo intercorrente tra la sommersione iniziale della camera (o almeno dal 30 maggio) e l'asciutta di pre-raccolta	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se il richiedente dichiara di disporre autonomamente dell'acqua necessaria e non dispone dei titoli autorizzativi (vedasi note dell'EC I1.1)
I2.1.1.G Il beneficiario deve predisporre una planimetria catastale delle camere di risaia oggetto di impegno, aggiornata annualmente qualora necessario, in cui sia riportata la localizzazione e la lunghezza dei fossi da mantenere allagati e la localizzazione degli argini inerbiti.	In loco [Visivo / Documentale (planimetria)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La planimetria è assente o incompleta o non adeguata (planimetria non corrispondente alla realtà di campo)	SOI di Sotto azione 2.1	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: - media: planimetria incompleta o non adeguata - alta: planimetria assente Durata: come gravità		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.1.H Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sui fossi oggetto dell'intervento, fatte salve circostanze particolari e impreviste tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità dei fossi, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto.	In loco [Visivo / Documentale (comunicazioni inviate all'ufficio istruttore)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Durante il ciclo colturale del riso sono stati effettuati interventi sui fossi oggetto di impegno, senza il dovuto preavviso all'Ufficio istruttore	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		

	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.
	CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.1.2.A L'argine inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con quello lungo il quale è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Assenza di argini inerbiti all'interno della camera di risaia dove è stato realizzato il fosso oggetto del sostegno della Sotto azione 2.1	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: alta Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I2.1.2.B In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'argine è stato seminato con specie non autoctone	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: bassa Gravità: bassa Durata: bassa		
Sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sull'argine oggetto di impegno sono stati effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio con mezzi meccanici	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		
la fine di luglio.				Sull'argine oggetto di impegno sono stati effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 1° marzo e la fine di luglio con erbicidi	SOI di Sotto azione 2.1 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
								Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni

Sotto azione 2.2 – risaia in sommersione non coltivata

Impegno I2.2.1	Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.1 Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie oggetto di impegno risulta coltivata o utilizzata per acquacoltura	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					Rimanente SOI di Sotto azione 2.2	Riduzione del pagamento di Sotto azione 2.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 1 - E' richiesta l'autorizzazione all'uso dell'acqua per scopi irrigui, laddove il prelievo è sottoposto ad autorizzazione

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)	In loco [Visivo / Documentale (nel caso in cui il richiedente disponga autonomament e dell'acqua, verificare i titoli autorizzativi)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie oggetto di impegno non è mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta)	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se il richiedente dispone autonomamente dell'acqua necessaria e non dei titoli autorizzativi

Impegno I2.2.3	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione, sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.
di condizionalità	CGO1 - Registrazione delle fertilizzazioni fosfatiche sul quaderno di campagna. CGO2 - Relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. RM fert - Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.3.A Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti.	In loco [Visivo / Documentale (Registro delle concimazioni)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, sono stati utilizzati fertilizzanti	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se uso di fertilizzanti contenenti fosforo senza registrazione (1) o uso di fertilizzanti contenenti azoto per aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati ai sensi del Regolamento 10R del 2007 (2) e contestuale mancato rispetto degli obblighi previsti (3)

(1)

CGO1 - Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;
- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

(2)

Àzienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) in conduzione ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), tale classificazione si applica a ciascuna UTE separatamente.

GCO 2 - Il CGO2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti nelle zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola. Le aziende tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2007, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione, sia organiche che minerali, e conservare il relativo registro per un minimo di tre anni.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle su indicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione di cui sopra.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I2.2.3.B Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.	In loco [Visivo / Documentale (Registro del trattamenti)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, sono stati utilizzati prodotti fitosanitari	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni
I2.2.3.C Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è stato effettuato il controllo meccanico della vegetazione nel periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	SOI di Sotto azione 2.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

IMPEGNI AGGIUNTIVI

Impegno IA.Gen	Gli impegni aggiuntivi devono essere attuati in almeno due anni del periodo di impegno quinquennale, su superfici che possono variare da un anno all'altro.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.Gen Attuare l'impegno aggiuntivo in almeno due anni del periodo di impegno quinquennale	pegno [Informatico / Documentale iodo di (Verifica	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	L'impegno aggiuntivo – richiesto nella domanda di aiuto – non è stato mai attuato o è stato attuato solo una volta nel periodo di impegno quinquennale	SOI dell'impegno aggiuntivo interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo Riduzione del pagamento del premio	Recupero dei premi eventualmente già erogati nell'unico anno di attuazione dell'impegno	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	(1) (2)				dell'impegno base spettante nell'ultimo anno di impegno	. • .		

⁽¹⁾ La verifica viene svolta nell'ultimo anno dell'impegno base

⁽²⁾ Qualora il beneficiario abbia richiesto nella domanda di aiuto più di un impegno aggiuntivo, le riduzioni previste vanno calcolate singolarmente per ciascun impegno aggiuntivo e cumulate tra loro.

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale

Impegno IA.1	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale; 2. "sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione	
IA.1.A Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il terreno è stato lavorato dopo la raccolta del riso e la fine di febbraio	SOI di impegno aggiuntivo IA.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli	
fine di febbraio dell'anno seguente.					base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.1 base sp accertar Entità: a	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)	
IA.1.B Effettuare la trebbiatura con uno dei metodi previsti dal bando.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il riso è stato trebbiato con metodi diversi da quelli previsti dal bando	SOI con impegno aggiuntivo IA.1 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli	
					SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.1	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)	

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Sommersione invernale delle risaie

Impegno IA.2	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.
Pertinenti impegni di condizionalità	Nessun impegno pertinente.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.A Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm.	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella camera di risaia, durante il periodo di sommersione lo strato d'acqua è assente	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per
			(1)	base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)	
				Nella camera di risaia, durante il periodo di sommersione, viene riscontrato uno strato d'acqua profondo meno di 5 cm	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo e dell'impegno base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
IA.2.B Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella camera di risaia, la sommersione è stata mantenuta per meno di 60 giorni	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente	Amministrativo [Documentale (verifica con le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione)]				SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

(1)
In caso di controllo in loco nei 60 giorni successivi alla data di inizio sommersione comunicata, se lo strato d'acqua è assente si considera interruzione di impegno, in quanto l'impegno non è stato mantenuto almeno per 60 giorni.

Lo stesso dicasi per le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione, se il periodo di sommersione indicato è inferiore a 60 giorni.

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione	
IA.2.C Comunicare in anticipo all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati	Amministrativo [Informatico] In loco [Visivo / Documentale (verifica con le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione)]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro i termini previsti Non previste dall'Organismo	previsti previste previsite previste previste previste previste previste previste previsite previ	Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa prima dell'avvio del periodo di sommersione, ma con meno di 5 giorni di anticipo	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: sempre bassa		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
	Sommersionery		Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo l'avvio del periodo di sommersione, ma prima della fine	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità				
					Comunicazione preventiva non inviata nei tempi previsti: trasmessa dopo la fine del periodo di	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
				sommersione	Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: come entità Durata: come entità			

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.D Alla comunicazione di inizio periodo di sommersione deve essere allegata: - l'attestazione della disponibilità del Consorzio iniziare a fazzione l'accurato.	In loco [Visivo / Documentale (attestazione del Consorzio, dichiarazione	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Comunicazione di inizio periodo di sommersione priva di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 della comunicazione di inizio periodo di sommersione interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o - la dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'impegno aggiuntivo	disponibilità, autorizzazione all'uso dell'acqua laddove previsto)] (1) Amministrativo (2)				Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 40% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 80% Gravità: alta Durata: come entità		

⁽¹⁾ Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" Verificare la concessione in caso di pozzi, acque sorgive (ivi compresi i fontanili), prelievi di acque superficiali, licenze di attingimento (uso temporaneo)

⁽²⁾ Il controllo amministrativo circa la verifica dell'impegno della sommersione invernale deve essere effettuato tramite la documentazione allegata alla comunicazione

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA.2.E Tutti gli appezzamenti associati all'impegno	Amministrativo [Informatico /	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	previsti dall'Organismo pagatore	oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna annualità di impegno o con Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente: inferiore o uguale al 80% SOI con impegno aggiuntivo IA.2 non oggetto di comunicazione preventiva per ciascuna	SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
aggiuntivo IA.2 nella domanda annuale devono essere oggetto di una comunicazione di avvio della sommersione invernale.	Documentale (Verifica con le Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente]				Rimanente SOI di impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità Bassa: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 10% e fino al 20% Media: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 20% e fino al 40% Alta: incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva > 40% e fino all'80% Gravità: come entità Durata: come entità		
					SOI con impegno aggiuntivo IA.2 interessata dalla violazione	Esclusione totale dal pagamento dell'impegno aggiuntivo IA.2 nell'anno di accertamento		
				annualità di impegno o con Comunicazioni di inizio periodo di sommersione prive di attestazione del Consorzio o di dichiarazione del richiedente: superiore all'80%	SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.2	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		

IMPEGNI AGGIUNTIVI - Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici

Impegno IA.3	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici.							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 - Obblighi riguardanti il corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le indicazioni in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari.							

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IA3.A Su tutti gli argini della camera di risaia non	In loco [Visivo / Documentale	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sugli argini della superficie oggetto di impegno, sono stati utilizzati erbicidi	SOI con impegno aggiuntivo IA.3 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) Art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità): solo se utilizzo di prodotti non ammessi e registrazione dell'intervento dopo 30 giorni D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12, paragrafo 6, lettera c) (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
utilizzare erbicidi	(Registro del trattamenti)]				SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.3	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		
IA3.B Il controllo meccanico della vegetazione deve avvenire	In loco [Visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sugli argini della superficie oggetto di impegno, è stato effettuato il controllo	SOI con impegno aggiuntivo IA.3 interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'impegno aggiuntivo nell'anno di accertamento		
al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.				meccanico della vegetazione nel periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	SOI di impegno base, interessata dalla violazione dell'impegno aggiuntivo IA.3	Riduzione del pagamento del premio base spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: media Durata: media		